particolare alla realizzazione del programma delle opere pubbliche, nonché del Piano urbano parcheggi.[14] [15]

Le ulteriori norme del Codice degli appalti derogabili a seguito dell'OPCM n. 3840 del 2010 sono le seguenti:

- Art. 53. Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- Art. 54. Procedure per l'individuazione degli offerenti.
- Art. 67. Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare.
- Art. 71. Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte.

---

[14] Con note del 3 e del 19 novembre 2009, il presidente della regione Lombardia ha concesso l'intesa, ai sensi dell'art. 107, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 112/1998, per provvedere in deroga a talune disposizioni normative, limitatamente alla realizzazione delle opere pubbliche previste dal programma triennale 2009-2011 dell'amministrazione comunale e dai programmi precedenti, e con esclusione del Piano urbano parcheggi; pertanto, "su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è stato emanato il provvedimento in questione

[15] Essa integra la precedente ordinanza OPCM 18 ottobre 2007 n. 3623 e prevede per il COSDE ulteriori possibilità di deroga (a tredici atti normativi statali, a due leggi regionali della Lombardia, nonché al regolamento del decentramento territoriale del Comune di Milano).

In particolare, è prevista la possibilità di deroga alle seguenti norme:

1) Legge n. 241 del 1990 ("*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*"): viene prevista la deroga all'articolo 11, che disciplina gli accordi con i privati, integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo;

2) DPR n. 327 del 2001 (*Testo Unico sulla espropriazione per pubblica utilità*); le deroghe riguardano, tra l'altro, le disposizioni sulla nomina del responsabile del procedimento (art. 6) e sui limiti dei vincoli preordinati all'esproprio (art. 9);

3) D.LGS n. 163 del 2006 (*Codice dei contratti pubblici*): le norme del "Codice Appalti" derogabili riguardano le modalità di affidamento (artt. 53-54-67-71-72), quelle sulle garanzie a corredo dell'offerta (art. 75), quelle sulle garanzie dovute dai progettisti e sulla cauzione definitiva (artt. 111-113), quelle che disciplinano le varianti in corso di esecuzione, il sub-appalto ed il collaudo (artt. 114-118-120), quelle sulla direzione dei lavori, sulle garanzie e coperture assicurative, sulle penali e sull'adeguamento prezzi (artt. 126-129-130-133), quelle che riguardano l'ambito di applicazione e le procedure nella concessione di lavori pubblici (artt. 142-144-145-146-147), quelle sugli appalti affidati da concessionari, che siano o meno amministrazioni aggiudicatrici (artt. 148-149-150-151), quelle sulla finanza di progetto (artt. 152-153-156-157-158), e quelle sulle procedure di scelta del contraente, selezione qualitativa dei concorrenti, selezione delle offerte (Capo III - artt. 220, 223, 224, 225, 226, 227) nonché le norme transitorie di cui all'art. 253 comma 1 (nella parte in cui comporta l'applicazione della legge 11 febbraio 1994 n. 109 alle procedure già bandite) e comma 25;

4) D.LGS n. 267/2000 (*Testo Unico Enti locali*): le deroghe concernono tre articoli (49-182-192). In particolare, l'art. 49 concerne i pareri dei responsabili dei servizi, l'art. 182 regola le "fasi della spesa" pubblica (l'impegno, la liquidazione l'ordinazione ed il pagamento) e l'art. 192 prevede la necessità della determinazione del responsabile del procedimento prima della stipulazione dei contratti, indicante il fine e l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente;

5) D.LGS n. 42/2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*): le deroghe riguardano gli articoli dal 18 al 25 e il 135, tra cui l'articolo 20, comma 1, secondo cui "*I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione*";

6) D.LGS n. 152/2006 (*Codice Ambiente*): le deroghe riguardano gli articoli da 19 a 29, che costituiscono l'essenza della valutazione di impatto ambientale (tutto il Titolo III della Parte Seconda del Codice).

Sono poi previste altre deroghe a norme di settore ("*Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi*", "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" o "*Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate approvato con DPR 15.06.59 n. 393*") o a leggi regionali.

- Art. 72. Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo.
- Art. 75. Garanzie a corredo dell'offerta.
- Art. 82. Criterio del prezzo più basso.
- Art. 97. Procedimento di approvazione dei progetti.
- Art. 98. Effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.
- Art. 111. Garanzie che devono prestare i progettisti.
- Art. 112. Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori.
- Art. 113. Cauzione definitiva.
- Art. 114. Varianti in corso di esecuzione del contratto.
- Art. 118. Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro.
- Art. 120. Collaudo.
- Art. 126. Ambito di applicazione.
- Art. 129. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici.
- Art. 130. Direzione dei lavori.
- Art. 133. Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi.
- Art. 142. Ambito di applicazione e disciplina applicabile.
- Art. 144. Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici.
- Art. 145. Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte.
- Art. 146. Obblighi e facoltà del concessionario in relazione all'affidamento a terzi di una parte dei lavori.
- Art. 147. Affidamento al concessionario di lavori complementari.
- Art. 148. Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici.
- Art. 149. Disposizioni in materia di pubblicità applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici.
- Art. 150. Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici.
- Art. 151. Termini per la ricezione delle candidature e per la ricezione delle offerte negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici.
- Art. 152. Disciplina comune applicabile.
- Art. 153. Finanza di progetto.
- Art. 156. Società di progetto.
- Art. 157. Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto.
- Art. 158. Risoluzione.
- Art. 220. Procedure aperte, ristrette e negoziate previo avviso con cui si indice la gara.
- Art. 223. Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
- Art. 224. Avvisi con cui si indice una gara.
- Art. 225. Avvisi relativi agli appalti aggiudicati.
- Art. 226. Inviti a presentare offerte o a negoziare.

- Art. 227. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte.
- Art. 253. Norme transitorie (comma 1, nella parte in cui comporta l'applicazione della legge n 109 del 94 alle procedure già bandite, e comma 25).

È seguita poi un'altra ordinanza, la n. 3900 del 5 ottobre 2010 ("*Disposizioni concernenti la realizzazione del 'grande evento EXPO Milano 2015*"), con cui sono state previste altre ulteriori deroghe e precisazioni, alla luce della normativa sopravvenuta e delle garanzie richieste dal BIE sulla disponibilità del sito.

L'ordinanza è stata questa volta espressamente assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi della lettera l)[16] della Legge 19 gennaio 1994, n. 20 "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*" - che le ha registrate dopo aver effettuato rilievi sulle deroghe agli articoli 32, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 47 e 50 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità), che sono state quindi ritirate dalla Presidenza del Consiglio, e dopo aver limitato le deroghe agli articoli 8, 11, 20, 21, 22 e 22-bis del medesimo d.P.R. n. 327 del 2001, e specificato le condizioni ed i limiti alle deroghe agli articoli 11, 12 e 79 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006 (uniche deroghe in materia di appalti pubblici contenute nella OPCM n. 3900/2010).

La Sezione di controllo preventivo di legittimità della Corte le ha registrate nel testo conseguentemente modificato secondo le proprie osservazioni.

Le norme del Codice derogabili per effetto delle ordinanze n. 3900 e n. 3901, sono:

- Art. 11. Fasi delle procedure di affidamento.
- Art. 12. Controlli sugli atti delle procedure di affidamento.
- Art. 79. Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni.

Si tratta di un quadro di oltre 80 articoli di cui si è autorizzata teoricamente la deroga, quasi un terzo del testo normativo.

Per quanto concerne, in particolare, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, va innanzi tutto distinta la situazione concernente l'utilizzo, da parte della Società, delle strutture tecniche societarie *in house* di due soci (pubblici).

[16] "atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo".

Tale utilizzo – previsto, come si è detto, dal Tavolo Lombardia nel 2009, sulla base della previsione legislativa di cui all'art. 14 della L. n. 133/2008 - si ricollega all'istituto del c.d. *in house providing*[17].

---

[17] *"Come è noto, l'espressione in house providing (usata per la prima volta in sede comunitaria nel Libro Bianco sugli appalti del 1998) identifica il fenomeno di "autoproduzione" di beni, servizi o lavori da parte della pubblica amministrazione: ciò accade quando quest'ultima acquisisce un bene o un servizio attingendoli all'interno della propria compagine organizzativa senza ricorrere a terzi tramite gara e dunque al mercato. Il modello si contrappone a quello dell'outsourcing, o contracting out (la c.d. esternalizzazione), in cui la sfera pubblica si rivolge al privato, demandandogli il compito di produrre e /o fornire i beni e servizi necessari allo svolgimento della funzione amministrativa.*

La prima definizione giurisprudenziale della figura è fornita dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 18 novembre 1999, causa C-107/98 – Teckal. In quella sede – a estrema sintesi delle considerazioni della Corte – si è affermato che non è necessario rispettare le regole della gara in materia di appalti nell'ipotesi in cui concorrano i seguenti elementi:

a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sul soggetto aggiudicatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;

b) il soggetto aggiudicatario svolge la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza.

In ragione del "controllo analogo" e della "destinazione prevalente dell'attività", l'ente in house non può ritenersi "terzo" rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa: non è, pertanto, necessario che l'amministrazione ponga in essere procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.

Per il Giudice comunitario, l'in house rappresenta il tentativo di conciliare il principio di auto-organizzazione amministrativa (che trova corrispondenza nel più generale principio comunitario di autonomia istituzionale), con i principi di tutela della concorrenza e del mercato.

Tale istituto, in particolare, è il frutto della spiccata e ricorrente attenzione dell'ordinamento comunitario (e della Corte di Giustizia) per gli aspetti sostanziali (più che meramente formali) dei fenomeni giuridici.

Alla base dell'istituto dell'in house, vi è, infatti, una nozione sostanziale di contratto: la Corte di Giustizia ha avuto modo di chiarire che la nozione di contratto implica l'esistenza di una relazione intersoggettiva, implica cioè l'esistenza di almeno due soggetti che siano sostanzialmente distinti.

Non c'è pertanto contratto (e non si applicheranno allora le regole comunitarie a tutela della concorrenza nella scelta del contraente), laddove l'Amministrazione si rivolga per reperire una determinata prestazione ad un soggetto che, pur essendo formalmente dotato di personalità giuridica diversa dall'Amministrazione, è sottoposto tuttavia ad un controllo gerarchico così intenso da parte dell'Ente, che può essere assimilato al controllo che l'Amministrazione esercita sulle proprie strutture interne.

In presenza di tali condizioni, quindi, non c'è contratto perché manca una relazione intersoggettiva. C'è al contrario un rapporto organico (o di delegazione interorganica), venendo a mancare la qualità di terzo in capo al soggetto affidatario.

La delega interorganica e il conseguente rapporto di strumentalità dell'ente affidatario rispetto all'amministrazione aggiudicatrice rendono allora lo svolgimento della prestazione una vicenda tutta interna alla pubblica amministrazione.

Quanto appena evidenziato consente di capire perché il soggetto in house possa beneficiare di affidamenti diretti, ossia senza gara: non si tratta di una fattispecie contrattuale che eccezionalmente è sottratta all'applicazione del diritto comunitario degli appalti e delle concessioni; si tratta, al contrario, una fattispecie non contrattuale (perché manca la relazione intersoggetiva), che, come tale, per sua stessa natura, si sottrae al diritto comunitario degli appalti e delle concessioni e, quindi, all'applicazione delle regole che impongono la gara per la scelta del contraente.

Come bene affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Stadt Halle "un'autorità pubblica che sia una amministrazione aggiudicatrice, ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterna non appartenenti ai propri servizi. In tal caso, non si può parlare di contratto a titolo oneroso concluso con entità giuridicamente distinta dall'Amministrazione aggiudicatrice. Non sussistono quindi i presupposti per applicare le norme comunitarie in materia di appalti pubblici".

Al riguardo, va premesso che la giurisprudenza sia nazionale che comunitaria, dopo iniziali oscillazioni, prendendo atto che la figura dell'in house providing si configura come un modello eccezionale, si è assestata su un interpretazione particolarmente rigorosa e restrittiva dei requisiti in questione.

Il ridimensionamento dell'istituto è da ricondursi anche a fenomeni di distorsione nel ricorso a tale modello, del quale si tende ad abusare attraverso il fenomeno delle c.d. catene societarie e dei controlli indiretti, nonché attraverso le attività svolte nei confronti di terzi.

In particolare, la sentenza Carbotermo dell'11 maggio 2006, causa C-340/04, ha affermato che la partecipazione pubblica totalitaria è necessaria, ma non sufficiente. Difatti, per giustificare la deroga alle regole europee di evidenza pubblica occorrono maggiori strumenti di controllo da parte dell'ente rispetto a

Nel caso di Expo 2015, trattandosi di Società partecipata anche dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano, individuati dal DPCM 22.10.2008 e dal c.d. Tavolo Istituzionale quali principali soggetti attuatori, oltre alla Società medesima, delle opere necessarie e connesse all'evento espositivo, le rispettive società *in house* sono state individuate quali supporti tecnici (una per l'ambito amministrativo e direzione lavori, l'altra per la progettazione) necessari alla Società per la realizzazione del proprio scopo sociale, ed il relativo affidamento diretto di servizi è stato ritenuto compatibile con le regole pubblicistiche comunitarie, alla luce del carattere di "*longa manus*" dell'amministrazione pubblica, con cui la dottrina dominante ha qualificato la natura, sia pur ibrida, delle società *in house*.

---

quelli previsti dal diritto civile. La giurisprudenza comunitaria e nazionale li ha nel tempo individuati affermando, in particolare, che:

- il consiglio di amministrazione della società in house non deve avere rilevanti poteri gestionali e l'ente pubblico deve poter esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale;

- l'impresa non deve aver "acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo" da parte dell'ente pubblico (tale vocazione risulterebbe, tra l'altro: dall'ampliamento dell'oggetto sociale; dall'apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali; dall'espansione territoriale dell'attività della società a tutta l'Italia e all'estero: cfr., in particolare, le già citate sentenze 13 ottobre 2005, causa C-458/03 - Parking Brixen GmbH e 10 novembre 2005, causa C-29/04 - Mödling o Commissione c/ Austria);

- le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante (cfr. pure la decisione della V sez. di questo Consiglio di Stato 8 gennaio 2007, n. 5, che ha affermato che se il consiglio di amministrazione ha poteri ordinari non si può ritenere sussistere un "controllo analogo");

- il controllo analogo si ritiene escluso dalla semplice previsione nello statuto della cedibilità delle quote a privati (Tar Puglia, 8 novembre 2006, n. 5197; Consiglio di Stato, V sez., 30 agosto 2006, n. 5072).

La giurisprudenza ha anche chiarito che, in astratto, è configurabile un "controllo analogo" anche nel caso in cui il pacchetto azionario non sia detenuto direttamente dall'ente pubblico, ma indirettamente mediante una società per azioni capogruppo (c.d. holding) posseduta al 100% dall'ente medesimo. Tuttavia, una tale forma di partecipazione "può, a seconda delle circostanze del caso specifico, indebolire il controllo eventualmente esercitato dall'amministrazione aggiudicatrice su una società per azioni in forza della mera partecipazione al suo capitale" (cfr. la citata sentenza Carbotermo, 11 maggio 2006, causa C-340/04). In tale ottica, la partecipazione pubblica indiretta, anche se totalitaria, è in astratto compatibile, ma affievolisce comunque il controllo.

Si è ancora precisato che il controllo analogo non è escluso dalla circostanza che il pacchetto azionario della società sia posseduto (anche in misura esigua per ciascuno) da una pluralità di enti pubblici.

Ciò in quanto, come ha recentemente ribadito una interessante decisione del T.a.r. Lazio 16 ottobre 2007, n. 9988, una volta soddisfatta la condizione della esistenza di un capitale di azionaria partecipazione interamente in mano pubblica, non riveste rilevanza la esiguità della quota partecipativa di alcuni soggetti poiché lo stesso art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, comma 5 (così come poi sostituito dal comma 1 del D.L. n. 269/2003) si riferisce espressamente all'"... ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale ...", e ciò sta a significare la non necessarietà del possesso del capitale sociale da parte di un solo ente pubblico ed altresì la irrilevanza della misura percentuale nella partecipazione (o compartecipazione plurima) di enti pubblici, sempre che, beninteso, ricorrano le altre condizioni, di imprescindibile rilevanza, previste dallo stesso art. 113 che impone che gli stessi enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

In tal caso, la verifica sul "controllo analogo" si sposta necessariamente nel rinvenimento di clausole o prerogative che conferiscono agli enti locali partecipanti a quote societarie anche se esigue, effettive possibilità di controllo nell'ambito in cui si esplica la attività decisionale dell'organismo societario attraverso i propri organi (assembleari o di amministrazione)da intendersi tale controllo esercitabile in chiave non soltanto propulsiva o propositiva di argomenti da portare all'ordine del giorno del consesso assembleare bensì, e principalmente, di poteri inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dell'ente locale nel cui ambito territoriale si esplica il servizio (così ancora T.a.r. Lazio, sentenza 16 ottobre 2007 n. 9988).

I principi giurisprudenziali sopra accennati appaiono, ormai, largamente condivisi dalle Corti Supreme nazionali, ivi compreso il nostro Consiglio di Stato." (Roberto Giovagnoli, Consigliere di Stato, Relazione al Convegno sul codice dei contratti pubblici del 19 ottobre 2007, Palazzo Spada, per il decennale della rivista Urbanistica e Appalti)

In proposito, la Corte dei conti non ha mancato di sottolineare, anche nelle precedenti relazioni, la necessità di un costante monitoraggio delle procedure in deroga e dell'effettivo rispetto, comunque, dei principi generali dell'ordinamento.

Non può non evidenziarsi, in ogni caso, l'incidenza di tali fattori (impianto derogatorio, da un lato, e utilizzo dell'*in house providing*, dall'altro) sulla distorsione delle ordinarie regole della concorrenza, di matrice comunitaria.

Tale effetto distorsivo, anche se determinato dalle particolari contingenze verificatesi, esterne alla Società stessa, che hanno determinato fin dall'origine ritardi nei lavori e anomalie nella stessa complessiva *governance* dell'evento, dovrebbe postulare l'adozione di puntuali misure compensative, anche mediante l'attuazione di un sistema di controlli interni più snello e, per ciò stesso, con un maggior grado di efficienza ed efficacia.

Capitolo II

I protagonisti e i costi del progetto

2.1 La Società di gestione in generale - 2.2 Gli altri soggetti attuatori - 2.3 I costi complessivi dell'Evento.

2.1 La Società di gestione in generale

La "EXPO 2015 S.p.A." è una società pubblica - partecipata, per il 40%, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il 20% ciascuno da Regione Lombardia e dal Comune di Milano, e per il 10% ciascuno dalla Provincia di Milano e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano[18] – istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, e successive modifiche ed integrazioni, con il precipuo scopo della realizzazione, organizzazione e gestione dell'evento "EXPO Milano 2015".

Nel rinviare per i maggiori dettagli a quanto esposto nella precedente Relazione, ci si limita qui a ricordare che gli interventi di cui la Società è soggetto attuatore consistono in *opere (c.d. 'essenziali'* di preparazione e costruzione del sito; di connessione del sito stesso; ricettive; tecnologiche) nonché in *attività di organizzazione e di gestione dell'evento* (art. 1, comma 3 Decreto Expo)[19].

---

[18] art. 5 Atto costitutivo

[19] Con DPCM 7 aprile 2009 (*"Modifiche al DPCM 22/10/08 recante <Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015>"*) (in G.U. 11.05.2009, n. 107) sono state apportate diverse modifiche al Decreto Expo, *"per adeguare gli organismi per la gestione delle attività connesse (...) ad esigenze di maggiore funzionalità"*. È stato poi modificato il riparto dei finanziamenti, in funzione dei nuovi diversi "soggetti attuatori" aggiuntisi alla Società di gestione.

In particolare, tra l'altro:

5. il nome della società di gestione è cambiato da "SOGE S.p.A." in "EXPO 2015 S.p.A.";
6. il comma 4 ha disposto che *"In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 3, comma 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, trova diretta applicazione alla società, che è di interesse nazionale, la disciplina di cui all'art. 3, comma 52-bis, lettera b) della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successe modificazioni"* (in materia di emolumenti agli organi di amministrazione: per effetto di tale disposto il trattamento economico degli amministratori della società è pertanto escluso dall'applicazione del limite retributivo di cui all'art. 44 L. n. 244/2008, in quanto determinato ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile); il criterio di non applicabilità del limite massimo retributivo è stato confermato anche dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195;
7. ha previsto l'ulteriore competenza del Tavolo istituzionale (c.d. "Tavolo Lombardia") anche per le attività relative al complessivo evento espositivo, e non solo per quelle relative alle opere connesse riguardanti aree diverse dal sito espositivo, nonché per la diversa ripartizione degli stanziamenti previsti per le opere da 7.a, a 9.d dell'Allegato 1 al Decreto Expo, in quanto opere per l'accessibilità del sito, *"nel rispetto della disciplina interna e comunitaria per i procedimenti ad evidenza pubblica"*;
8. quanto al riparto dei finanziamenti, ha modificato l'art. 6, nel senso che, ferma restando la quota al COSDE (e poi anche al Commissario Generale, al Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia e, in ultimo, al Commissario Unico, come successivamente istituiti) – quota

Alla Società Expo 2015 S.p.A. è stata quindi confermata la competenza alla realizzazione - anche indiretta ('realizza o fa realizzare') - delle opere necessarie per la migliore riuscita dell'evento, oltre che all'organizzazione e gestione dell'evento medesimo.

L'art. 32, comma 18, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha previsto che "*Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dell'EXPO Milano 2015, nonché di garantire l'adempimento delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della Repubblica italiana nei confronti del Bureau International des Expositions, si applicano alle opere individuate e definite essenziali in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, le disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*", con la conseguente previsione della possibilità, da parte dell'organo giudiziario che debba decidere su ricorsi presentati avverso le aggiudicazioni, di contemperare i contrapposti interessi in gioco, compreso l'interesse nazionale alla realizzazione dell'opera, anche in sede di adozione di eventuali provvedimenti cautelari concernenti le procedure ad evidenza pubblica.[20]

---

peraltro indeterminata, ancorché limitata "allo stretto necessario per il suo funzionamento" - ha previsto che i finanziamenti sono erogati direttamente in favore della EXPO 2015 S.p.A., o "*dei soggetti attuatori degli interventi che la Expo 2015 o il Tavolo Lombardia individuano in accordo con il COSDE, in conformità a quanto è stato previsto nel dossier di candidatura e successive modificazioni, e secondo il piano finanziario di cui al presente decreto*". Tali ulteriori soggetti attuatori, diversi dalla Società, sono poi stati individuati dal Tavolo istituzionale, nelle sedute del 23.02.2009 e del 25.05.2009, in:

a) Regione Lombardia, tramite Infrastrutture Lombarde S.p.A.(ILSPA), e
b) Comune di Milano, tramite Metropolitane Milanesi (MM) S.p.A.

5. l'art. 1, lettera t) ha aggiunto il comma 11 all'art. 4 del DPCM 22.10.2008, che così recita: "*Alle spese sostenute in vista dell'operatività della Expo 2015 si provvede mediante le risorse di cui all'art. 6, comma 1, ai sensi dello stesso comma*", con ciò ampliando l'ambito di utilizzo delle risorse di cui all'art. 14 della Legge n. 133/2008 anche per la copertura delle spese sostenute per l'operatività della Società.

L'art. 9, comma 4-*ter*, del Decreto-Legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito nella Legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha poi introdotto la seconda parte del comma 9 dell'art. 4 del DPCM Expo, con cui è disposto che la Società "*sulla base di convenzioni, può anche avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi degli enti pubblici interessati e può disporre di personale comandato dagli stessi, nonché può avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate*".

Ancora, con DPCM 1° marzo 2010 "*Modifiche agli allegati del DPCM 22/10/08 recante <Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015>* (G.U. 19 aprile 2010, n. 90) è stata ulteriormente modificata la ripartizione delle opere necessarie e connesse di cui agli allegati 1 e 2 al DPCM Expo, nonché aggiornato l'importo totale dei finanziamenti, anche per le opere di competenza della Società.

[20] Art. 125 D.Lgs. n. 104/2010. Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche: *1. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni del presente Capo, con esclusione dell'articolo 122, si applicano le seguenti previsioni. 2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure. 3. Ferma restando l'applicazione degli*

Va, infine, evidenziato che l'Allegato 1 al DPCM Expo è stato in ultimo modificato con DPCM 15 giugno 2012, con cui è stato rimodulato il Piano delle opere necessarie di competenza della Società, e variata la percentuale delle fonti di finanziamento tra i soggetti finanziatori dell'evento (Stato - Enti locali), rimanendo peraltro inalterato l'importo complessivo del finanziamento stesso.

2.2 Gli altri soggetti attuatori (cenni)

Nel rinviare alle precedenti relazioni l'esposizione dettagliata dei vari soggetti diversi dalla Società di gestione, che concorrono (o hanno concorso) alla realizzazione dell'evento espositivo, ci si limita qui a richiamarne le fonti istitutive, con brevi tratti circa le modifiche intervenute nel 2013 mediante il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, ed il suo decreto attuativo 6 maggio 2013.

Oltre alla Società di gestione Expo 2015 S.p.A., oggetto del presente referto, gli altri soggetti coinvolti nel progetto sono:

- Il Commissario straordinario delegato (nominato ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133)[21];
- Il Commissario Generale (nominato con DPCM 5 agosto 2011, ai sensi dell'art. 12 e seguenti della Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928 sulle esposizioni universali e successive modificazioni);
- Il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia (nominato prima con DPCM 14 febbraio 2012 e poi con DPCM 3 agosto 2012, ai sensi dell'art. 13 della predetta convenzione di Parigi);
- Il Commissario Unico delegato del Governo per l'Expo, (istituito con D.L. n. 43/2013 e nominato con DPCM 6 maggio 2013), che è subentrato nei poteri e nelle funzioni del Commissario straordinario e del Commissario Generale;
- La Commissione di Coordinamento per le attività connesse (COEM);

---

articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3. 4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle controversie relative alle procedure di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 63.

[21] Poi ridenominato, per effetto del DPCM 5 agosto 2011, Commissario straordinario del Governo.

- Il Tavolo istituzionale per il governo complessivo per gli interventi regionali e sovraregionali (c.d. 'Tavolo Lombardia', prima presieduto dal Presidente della Regione Lombardia, ora dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

Si tratta, sostanzialmente, come già evidenziato nelle precedenti relazioni, di una pluralità di centri decisionali – di cui questa Corte aveva già auspicato la concentrazione, per evitare paralisi o procedure troppo laboriose o interferenze operative - che rappresentano i principali esecutori primari del progetto, con le distinte competenze (di gestione, di vigilanza e di coordinamento e di governo degli interventi) attribuite anche in relazione alle differenti categorie di opere e di attività indicate negli Allegati al DPCM Expo (opere di preparazione e costruzione del sito, opere infrastrutturali di connessione al sito medesimo, opere di ricettività e tecnologiche – tutte definite quali 'opere essenziali' dall'Allegato 1 al medesimo DPCM– nonché le 'opere connesse' e le attività di organizzazione e gestione dell'evento espositivo).

Nel rinviare alle precedenti relazioni circa le attribuzioni ed i poteri del Commissario Straordinario, così come ridefiniti, per ultimo, con DPCM 5 agosto 2011, e del Commissario Generale, si evidenzia che nell'esercizio dei predetti poteri e funzioni è subentrato il "Commissario Unico delegato del Governo", per effetto dell'art. 5, comma 1, lettera a) del Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla Legge 24 giugno 2013 , n. 71, - che sostituisce il comma 2 dell'art. 14 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008, n. 133.

- IL COMMISSARIO GENERALE DI SEZIONE PER IL PADIGLIONE ITALIA

Con l'art. 2, comma 1, del DPCM 3 agosto 2012 è stato nominato il nuovo Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia (le sue attribuzioni sono definite dal predetto DPCM 3 agosto 2012, ai sensi dell'art. 13 della convenzione di Parigi del 22.11.1928, come dettagliatamente esposte nella precedente relazione, cui si rinvia), e con successivo DPCM 9 ottobre 2012 è stato stabilito il quadro operativo secondo cui lo stesso realizza il proprio mandato, specificandone compiti e responsabilità.

Essi si riferiscono alla gestione della partecipazione italiana (PADIGLIONE ITALIA) all'Expo ed al coordinamento di tale partecipazione con quella degli altri Paesi.

Il budget statale assegnato – finalizzato le opere relative al c.d. Palazzo Italia e ai Padiglioni Regionali sul Cardo - è ora previsto nell'Allegato 1 al DPCM 15 giugno 2012, pari ad € 39,8 milioni; quello degli enti locali è pari a € 23 milioni, per un totale di € 62,8 milioni, al lordo delle risorse strettamente necessarie per il funzionamento

del Commissario.

Con successivo DPCM 9 ottobre 2012 è stata ulteriormente specificata la funzione di coordinamento del Commissario con riferimento alle attività attinenti la realizzazione e gestione del Padiglione Italia - attuato mediante la creazione di un'apposita Divisione "Padiglione Italia", cui sovrintende il Commissario di Sezione, all'interno della struttura della Società - la definizione dei contratti di sponsorizzazione e la gestione della struttura operativa, sia per quanto riguarda le funzioni della sua segreteria, che per quanto attiene alle attività di coordinamento, indirizzo e controllo, per le quali il Commissario si avvale di risorse umane messe a disposizione dalla Società di gestione, a tal fine utilizzando una parte strettamente necessaria delle risorse finanziarie finalizzate alla partecipazione italiana, di cui al predetto Allegato 1, che, come per gli atri due Commissari, affluiscono in una apposita contabilità speciale; fermo restando che le relative attività di affidamento di lavori, forniture e servizi sono comunque affidate alla Società di gestione in qualità di Stazione appaltante.

In sintesi:

Il DPCM 9 ottobre 2012 stabilisce il quadro operativo secondo cui il Commissario realizza il proprio mandato: coordina la realizzazione e la gestione del Padiglione Italia (attività che vengono poi materialmente eseguite da Expo 2015 spa - art. 1, 2 comma); definisce i principi edificatori dei manufatti e le politiche della presenza espositiva italiana; ne verifica gli esiti; monitora le gare di affidamento degli appalti bandite da Expo 2015 spa relative alla partecipazione italiana; elabora il piano economico dell'iniziativa, rispettando i limiti delle disponibilità finanziarie fissati nell'All. 1 al DPCM 22 ottobre 2008.

Per svolgere questi compiti, ai sensi dell'art. 2, 3 comma, è stato previsto un *team* di esperti, messi a disposizione da Expo 2015 spa, i cui costi sono sostenuti con i finanziamenti di cui al punto precedente. La configurazione e le caratteristiche di tale compagine sono definiti dal Commissario.

Il Commissario (art. 1, 1 comma) può inoltre costituire una propria struttura di persone, strumentale a tutte le altre finalità del proprio ruolo, chiamata genericamente segreteria, il cui costo non deve gravare sulla finanza pubblica.

Non sembra superfluo accennare ad una certa disomogeneità dell'impianto regolamentare con cui sono state disciplinate le funzioni del Commissario generale di sezione e, più in generale, la gestione della Partecipazione italiana rispetto a quella della Società, specie con riferimento alla *governance* ed alle connesse responsabilità gestionali riferibili comunque alla Società, a fronte della mancanza di autonomia giuridica e di spesa della Divisione Padiglione Italia.

Con riferimento al personale, nel 'Piano Industriale 2013'[22] del Padiglione Italia è stato rappresentato che:

- *Questi due insiemi di persone devono strettamente integrarsi tra di loro ed uniformarsi nell'esecuzione alle direttive del Commissario, non potendosi separare le attività di coordinamento, indirizzo e verifica da quelle più generali, conseguenti all'azione del Commissario nel suo complesso.*
- *Da ciò, deriva chiaramente che il Commissario, nella definizione dei ruoli della propria Squadra e nella ricerca degli adeguati profili, non può prescindere dall'inserimento delle migliori eccellenze italiane, riconosciute universalmente quali portatrici delle più grandi competenze e dotate di comprovata storia di successi. Inoltre, tutti i collaboratori devono rispondere ad un rapporto di assoluta fiducia con il Commissario, onde garantire completa unitarietà di intenti e di motivazione. In altre parole, il livello di affidamento e la qualità della interazione attesa con il Commissario dovranno essere criteri dominanti nella scelta dei candidati da parte di quest'ultimo.*
- *La composizione e l'entità dei membri della Squadra potranno verosimilmente mutare nel corso del tempo, in ragione dell'avanzamento del progetto e delle sue mutate circostanze, come eventualmente valutate dal Commissario stesso.*

L'organizzazione interna prevede:

- Ufficio del Programma;
- Relazioni Esterne e Istituzionali;
- Amministrazione e Risorse Umane;
- Direzione Tecnica e Operativa;
- Direzione Commerciale;
- Segreteria Generale;
- Direzione Artistica.

L'organigramma prevede:

— 11 distacchi gratuiti da enti o privati;

— 3 distacchi onerosi da Expo 2015 spa;

— 4 persone da assumere da parte di Expo 2015 spa , con contratto di co.co.pro., a valere sulle risorse dell'All. 1 DPCM (art. 2, 3 comma, DPCM 9/10/2012), con un costo azienda totale di circa € 590 K/anno;

[22] (v. par. 3.4.2);anche il termine "Piano Industriale" non appare appropriato per un soggetto che non ha autonomia giuridica e di spesa, dovendosi intendere sostanzialmente come un Budget e, per la parte consuntiva, un rendiconto finanziario.

— 1 persona, per il 50%, distaccata gratuitamente da privati e, per il restante 50%, da assumere da Expo 2015 spa quale Co.co.pro, a valere sulle risorse dell'All. 1 DPCM (art. 2, 3 comma, DPCM 9/10/2012), con un costo azienda totale di € 70 K/anno.

- IL COMMISSARIO UNICO DELEGATO DEL GOVERNO

Nel 2013 è intervenuta una significativa modifica nella *governance* complessiva dell'evento, con l'istituzione del Commissario Unico delegato del Governo, in capo al quale è stato previsto dalla legge il consolidamento dei poteri derogatori, come di seguito specificato.

L'art. 5, comma 1, lettera a) del Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla Legge 24 giugno 2013 , n. 71, - che sostituisce il comma 2 dell'art. 14 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 - ha istituito il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015, poi nominato nella persona dell'Amministratore Delegato con D.P.C.M. 6 maggio 2013, a cui vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni già in capo al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi la titolarità della relativa contabilità speciale, nonché i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100, da intendersi estese a tutte le norme modificative e sostitutive delle disposizioni ivi indicate.

Sono stati attribuiti al Commissario Unico anche i poteri del Commissario Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle funzioni (sostanzialmente di rappresentanza) di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928 sulle Esposizioni Universali, che verranno individuati con apposito DPCM (comma 2).

Al Commissario Unico sono stati attribuiti, dalla medesima norma, anche poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse, di cui agli allegati del D.P.C.M. 22 ottobre 2008 e s.m.i, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

Quanto alle modalità di esercizio dei poteri in deroga previsti dalle ordinanze di protezione civile di cui sopra, la norma prevede che, ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con apposita delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In conformità con quanto previsto dalla novella legislativa, il Commissario Unico ha nominato, entro il 31 maggio 2013, due delegati per le specifiche funzioni di garanzia e controllo dell'andamento dei lavori e delle opere strettamente funzionali all'Evento, anche per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 dell'art. 5.

I soggetti delegati si avvalgono, per la loro attività, delle strutture societarie o di quelle esistenti presso la struttura del Commissario Straordinario. Dall'attuazione di tali funzioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ed eventuali compensi dei delegati sono a carico delle disponibilità della predetta contabilità speciale.

Infine la novella legislativa ha previsto che anche nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A., si applicano le disposizioni processuali di cui all'art. 125 del D.lgs. 104/2010. Tale norma prevede che il Giudice competente a decidere sui ricorsi proposti dai concorrenti alle gare, prima di pronunciarsi sulla (richiesta di) sospensione del provvedimento o della procedura impugnati, tenga conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera ed alla celere prosecuzione della procedura.

In sostanza, il Commissario Unico:

- vigila e monitora la corretta organizzazione dell'Evento;
- partecipa alle riunioni del CIPE riguardanti le decisioni strategiche per Expo 2015;
- esercita poteri di impulso, nonché poteri sostitutivi per risolvere le situazioni che ostacolino la realizzazione delle opere essenziali e connesse, la partecipazione degli Stati o il regolare svolgimento dell'Evento;
- esercita poteri di ordinanza in deroga nei limiti definiti con delibera della P.C.M.;
- coopera con il Governo nei rapporti con il BIE e con gli Stati Membri che partecipano all'Expo Milano 2015.

Per quanto concerne la COMMISSIONE DI COORDINAMENTO - COEM[23] e il TAVOLO ISTITUZIONALE[24]si rinvia alle precedenti relazioni.

---

[23] istituita quale sede di coordinamento, anche politico, con art. 3 del DPCM 22/10/2008, è stata, per ultimo, modificata dall'art. 4 del DPCM attuativo del Decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71 e dal DPCM attuativo 6 maggio 2013.
Secondo tale ultima modifica, la COEM è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta dal Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015, dal Commissario di Sezione per il Padiglione Italia, dal Presidente pro-tempore della Regione Lombardia, dalla Società Expo 2015 S.p.A. e dai Ministri competenti di volta in volta individuati.

[24] il Tavolo Istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra-regionali (c.d. "Tavolo Lombardia"), istituito dall'art. 5 del DPCM, è presieduto dal Presidente della Giunta regionale della Lombardia; ad esso partecipano vari Ministeri ed Enti pubblici.

2.3 I costi complessivi dell'Evento e le fonti di finanziamento

Come rappresentato nelle precedenti relazioni, l'onere economico totale per il finanziamento delle Opere essenziali alla realizzazione dell'Evento è stato stimato, inizialmente, in € 3.227 milioni (Allegato 1 al D.P.C.M. 2008), poi rimodulato in € 3.267 milioni (Allegato 1 al D.P.C.M. 2010).

Con l'approvazione del *Dossier* di Registrazione da parte dell'Assemblea Generale del BIE del 23 novembre 2010, contenente il programma di opere scaturito dal *Masterplan* redatto dalla Società di gestione, l'importo degli investimenti complessivi per opere infrastrutturali si è ridotto a € 2.945,2 milioni.

Parimenti, l'importo per la realizzazione delle opere infrastrutturali di competenza della sola Società di gestione, previsto in € 2.067 milioni dall'Allegato 1 al DPCM 1° marzo 2010, si era attestato su € 1.746 milioni, di cui € 1.486 milioni corrispondenti al finanziamento statale diretto ai tre soggetti attuatori (Società Expo 2015 SpA, Regione Lombardia tramite Infrastrutture Lombarde SpA, Comune di Milano, tramite Metropolitana Milanese SpA).

La necessità di allineare l'Allegato 1 del DPCM Expo al nuovo *concept* del Sito espositivo, contenuto nel *Dossier* di registrazione approvato dal BIE, che ha profondamente rinnovato il progetto presentato in fase di candidatura anche migliorando la fruibilità dello stesso mediante un'aggregazione delle opere maggiormente omogenee tra loro, ha determinato un iter di modifica all'Allegato 1 al DPCM Expo, che si è concluso, come già detto, con l'emanazione del DPCM 15 giugno 2012.

L'Allegato 1 al DPCM 15 giugno 2012 ha previsto, infatti, un onere economico totale di € 2.129,1 mln (IVA esclusa), di cui:

- € 1305,6 mln per le sole opere di competenza della Società di gestione (opere di realizzazione del Sito espositivo, Via d'Acqua e Partecipazione Italiana), di cui € 828,6 milioni finanziati dallo Stato[25] ed € 477,0 milioni finanziati da Regione Lombardia, Comune di Milano, Provincia di Milano e Camera di commercio di Milano – CCIAA;

- € 823,5 mln per le opere essenziali di connessione al Sito, di competenza degli

---

Il Tavolo cura la programmazione e realizzazione delle attività regionali e sovraregionali relative all'evento, delle attività relative alle opere connesse riguardanti aree diverse dal sito espositivo, delle opere da 7.a, a 9.d. dell'originario Allegato 1 "*in quanto opere per l'accessibilità del sito*", attribuite ai due Soggetti attuatori Regione Lombardia e Comune di Milano, tramite le rispettive società *in house* (ILSPA e MM S.p.A.).

[25] L'importo così determinato del finanziamento dello Stato è al netto della partecipazione al capitale sociale (4 milioni) e al lordo della quota massima attribuibile a costi di gestione della Società (91,1 milioni); per quanto riguarda il finanziamento statale destinato alla Partecipazione italiana (€ 39,8 mln), esso è al lordo delle risorse strettamente necessarie per il funzionamento del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia.

altri soggetti attuatori diversi dalla Società (Regione Lombardia e Comune di Milano), di cui € 653,4 mln finanziati dallo Stato[26] ed € 170,1 mln finanziati da Regione Lombardia, Provincia, Comune di Milano e CCIAA.

Dei 536,,0 milioni di euro finanziati dallo Stato per le opere di competenza del Comune di Milano (v. nota in calce), € 480,8 sono stati previsti per la Nuova Linea della Metropolitana Policlinico - Linate (M4), e l'Allegato 1 indica che dette somme sono al netto dei precedenti finanziamenti di € 65,9 mln precedentemente assegnati dal CIPE.

Il finanziamento delle Aree e Strutture a parcheggio, di competenza di soggetti privati, ove non figura nessun importo, è oggetto comunque di separata contabilizzazione aziendale, non più riportata nell'Allegato 1, in virtù dello speciale titolo e regime giuridico di tale tipo di finanziamenti (riconducibile a varie forme di partenariato pubblico privato come *projet financing*, sponsorizzazioni, etc.), nonché delle variazioni connesse a tale tipo di finanziamento, tuttora soggetto ad aggiornamento.

Come già detto, l'onere economico totale, come modificato con l'Allegato 1 al DPCM 15 giugno 2012, ammonta a € 2.129,1 mln, di cui € 1.482,0 mln a carico dello Stato (per le opere di competenza dei tre soggetti attuatori: Società di gestione, Regione Lombardia e Comune di Milano) ed € 647,1 mln a carico degli Enti locali, di cui € 477,0 mln per le opere di competenza della Società di gestione ed € 170,1 mln per le opere di competenza di Regione Lombardia e Comune di Milano, come da prospetto dell'Allegato 1 riportato nella pagina seguente.

Per quanto concerne le sole opere infrastrutturali, la Società, sulla base del DPCM 1° marzo 2010, ha competenza sui lavori di costruzione del sito (piazze principali, padiglioni regionali, padiglioni nazionali, Centro di sviluppo sostenibile, anfiteatro, auditorium, anello di percorso visita, etc.), nonché sui lavori di fornitura di servizi, di abbellimento e decorazione, percorsi d'acqua, ristrutturazione della Cascina Triulza, parcheggi a raso per oltre 63.000 mq, e ricollocazione impianto di smistamento postale di Roserio; nonché sulle opere urbanistiche concernenti le vie d'acqua e le vie di terra, quelle di sostenibilità energetica ed ambientale, e le strutture ricettive e tecnologiche; ha competenza, inoltre, su tutte le attività necessarie e connesse all'organizzazione dell'Evento.

Per le opere di connessione al Sito, di competenza di altri soggetti attuatori,

---

[26] suddivisi in: € 117,4 mln per le opere di competenza del soggetto attuatore Regione Lombardia , comprese le risorse strettamente necessarie per il funzionamento del Commissario generale, ed € 536,0 mln per le opere di competenza del soggetto attuatore Comune di Milano, al lordo delle risorse strettamente necessarie per il funzionamento del Commissario Straordinario.